



LEGGE 18 settembre 1968, n. 37 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 31 ottobre 1968).

Disposizioni fiscali per gli atti giudiziari.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 settembre 1968:

Art. 1

In esecuzione al Decreto Consiliare 18 settembre 1967 n. 39, che avoca in favore del pubblico Erario i proventi di ufficio già spettanti agli impiegati statali, vengono emanate le seguenti disposizioni per gli atti giudiziari.

Art. 2

In materia civile, saranno applicate le imposizioni fiscali che seguono:

1°) Tutti gli atti giudiziari di cui all'art. 25 lett. F della legge sulle tasse di bollo 14 marzo 1918 n. 11 saranno scritti, sia per l'originale sia per la copia, su carta da bollo da L. 400 anzichè su quella attuale da L. 150 come previsto dal decreto 5 marzo 1963 n. 9;

2°) la registrazione dei decreti e delle sentenze di qualunque grado è rispettivamente stabilita in L. 300, attualmente di lire 100, e in L. 3.000, attualmente di L. 500, ferme le maggiori tasse fissate dagli artt. 11 e 12 della legge 26 aprile 1949 n. 18 per le cause di nullità di matrimonio;

3°) il deposito per gli appelli da sentenze e provvedimenti civili, per i ricorsi di terza istanza o di revisione da sentenze di appello o per ricorsi straordinari contro i giudicati civili, previsto dalla legge 15 aprile 1926 n. 17, modificata dall'articolo 5 della legge 12 giugno 1953 n. 15, è elevato da lire 1.000 a L. 5.000;

4°) la tassa per l'iscrizione nell'Albo dei Difensori prevista dall'art. 2 del Decreto Consiliare 27 gennaio 1920 n. 2 e modificata dall'art. 9 della legge 12 giugno 1953 n. 15 è elevata da L. 2.000 a L. 5.000.

Art. 3

Restano esenti dalle tasse di bollo e di registro nonchè dal deposito di cui al n. 3 del precedente articolo:

- 1°) le cause ammesse al gratuito patrocinio salvo il ricupero stabilito dagli artt. 29 e seguenti della legge sulle tasse di bollo 14 marzo 1918 n. 11;
- 2°) le cause di manoregia di cui all'art. 28 n. 21 della legge predetta 14 marzo 1918 n. 11;
- 3°) le controversie in materia di lavoro di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1953 n. 15 e all'art. 7 della legge 17 febbraio 1961 n. 7;
- 4°) le controversie relative alla legge sulla Sicurezza Sociale di cui all'art. 67 della legge 22 dicembre 1955 n. 42;
- 5°) le cause riguardanti lo stato civile di cui all'art. 117 della legge 12 agosto 1946 n. 43;
- 6°) gli atti e i provvedimenti della Esattoria per la riscossione delle imposte di cui all'art. 28 n. 1 della legge sulle tasse di bollo 14 marzo 1918 n. 11, all'art. 58 della legge 16 marzo 1922 n. 10 e all'art. 11 della legge 31 agosto 1922 n. 23;
- 7°) gli atti e le decisioni della Commissione Arbitrale Agraria e della Commissione di appello per gli affitti di cui al Decreto Consiliare 27 agosto 1921;
- 8°) gli atti e le decisioni relativi al diritto elettorale di cui all'art. 28 n. 9 della legge sulle tasse di bollo 14 marzo 1918 n. 11;
- 9°) gli atti relativi alla tutela e alla curatela nella ipotesi prevista dall'art. 28 n. 6 della legge sulle tasse di bollo 14 marzo 1918 n. 11;
- 10°) i giudizi nei quali l'Ecc.ma Camera è parte come attrice o come convenuta, come previsto dall'art. 28 n. 1 della legge sulle tasse di bollo 14 marzo 1918 n. 11 e dall'art. 4 della legge 15 aprile 1926 n. 17.

Art. 4

In materia penale si applicheranno le seguenti imposizioni in favore del Pubblico Erario:

- 1°) le modifiche a mezzo dell'Ufficio Cursorile sono soggette alle tasse specificate nell'art. 1 della legge 18 aprile 1955 n. 12 ma raddoppiate;
- 2°) le copie di procedimenti o di qualsiasi atto penale, compresa l'istanza per ottenerle, saranno eseguite su carta da bollo da L. 400;
- 3°) la tassa per i Decreti Penali è elevata da L. 80 a Lire 300 e la tassa per le sentenze penali sommarie e ordinarie sarà nel minimo di L. 1.000, salvo che, trattandosi di delitto o di misfatto, non torni applicabile una tassa maggiore in base alle tariffe di cui all'art. 11 della legge maggiore in base alle tariffe di cui all'art. 11 della legge 22 settembre 1953 n. 38 che dovranno intendersi quintuplicate;
- 4°) il deposito per l'appello delle sentenze penali sommarie è elevato da L. 500 a L. 1.000 e il deposito per le sentenze ordinarie a L. 5.000;
- 5°) i certificati del Casellario Giudiziario di cui alla legge 13 settembre 1906 saranno rilasciati in carta da bollo da L. 400;

6°) la costituzione di parte civile e l'eventuale revoca sarà fatta in carta da bollo da L. 400.

La riscossione delle tasse dovute, ad eccezione di quella prevista ai N.i 2 e 6 del presente articolo, sarà fatta dall'Ufficio del Registro dietro parcella da rilasciarsi dalla Cancelleria Penale.

Art. 5

Per gli accessi fuori d'ufficio il personale del Tribunale avrà diritto al rimborso delle spese che, in materia civile, saranno sostenute dalle parti litiganti e in materia penale saranno anticipate dal Pubblico Erario con diritto di rimborso in caso di condanna dell'imputato.

Art. 6

Nel caso in cui risulti necessario far ricorso a perizia o a consulenza tecnica in materia civile le parti provvederanno al relativo pagamento; in materia penale la spesa, da liquidarsi a discrezione del Commissario, sarà anticipata dal Pubblico Erario salvo ricupero verso la parte condannata nelle spese.

Art. 7

Le cause avanti il Giudice Conciliatore si svolgeranno con esenzione delle tasse di bollo e di registro come previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1936 n. 3. Solo le sentenze per un valore superiore alle L. 2.000 saranno registrate con la tassa di L. 100 e un deposito di eguale somma fatto per la revisione di cui agli artt. 70 e seguenti della legge 10 dicembre 1884 sulle controversie innanzi al Conciliatore.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 1968-1668 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Benedetto Belluzzi - Dante Rossi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti